



*Consiglio di Bacino dell'Ambito*  
**BACCHIGLIONE**

Deliberazione dell'Assemblea

SEDUTA del **6.12.2023**  
N. di reg.: **9**  
N. di prot.: **1897**

**OdG A5**  
Immediatamente eseguibile

Oggetto: **MAGGIORAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER PENALIZZAZIONE DA APPLICARE AGLI UTENTI INDUSTRIALI COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 22 DEL TICS. SCHEMA CONTRATTO UTENZA INDUSTRIALE QUALE ADDENDUM AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **sei** del mese di **dicembre**, si è svolta l'Assemblea del Consiglio di Bacino in modalità asincrona, secondo le modalità comunicate ai comuni soci in data 23.11.2023 con nota prot. 1755

Partecipa l'ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante.

Assume la presidenza PAOLO CENTOFANTE nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell'Ambito BACCHIGLIONE in data 24.06.2013.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di raccolta dei voti trasmessi a mezzo pec e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Sono nominati scrutatori i sigg.:

---

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 6

Allegati n.: 2

**IL DIRETTORE**  
**FRANCESCO CORVETTI**  
*Documento informatico firmato digitalmente*

**IL PRESIDENTE**  
**PAOLO CENTOFANTE**  
*Documento informatico firmato digitalmente*

---

Pubblicata nelle forme di legge presso l'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 15.12.2023 al 30.12.2023

E' divenuta esecutiva il 6.12.2023 ai sensi della normativa vigente.  
La presente copia è conforme all'originale.

IL DIRETTORE

## L'ASSEMBLEA

### VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza, che detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), convertito in legge n. 214/2011, che ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il D.P.C.M. 20 luglio 2012, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che consistono tra l'altro nella definizione delle componenti di costo della Tariffa, nella predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario e nell'approvazione delle Tariffe da applicare su proposta degli Enti d'Ambito;

**VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le funzioni precedentemente esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito e conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

**RICHIAMATA** la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione in data 26/06/2013 con la quale si è costituito il Consiglio di Bacino "Bacchiglione";

**VISTO** l'atto, repertorio n. 27856 del 26/06/2013 del Comune di Vicenza, con il quale il Segretario comunale, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara istituito il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" così come attestato dalla registrazione della Convenzione sottoscritta dagli enti locali facenti parte dell'Ambito "Bacchiglione";

**RICHIAMATE** le deliberazioni assembleari n. 8 e 9 del 29 settembre 2014 in cui vengono nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino;

### RICORDATO che

- il Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), convertito in legge n. 214/2011 ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481", e con D.P.C.M. 20 luglio 2012 attuativo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che sinteticamente sono:
  - Definizione delle componenti di costo della Tariffa;
  - Predisposizione e aggiornamento metodo tariffario;
  - Approvazione delle Tariffe da applicare su proposta degli Enti d'Ambito;
  - Tutela dei diritti degli utenti;

- con legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state infine attribuite all'AEEGSI funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, e a seguito di queste nuove competenze l'AEEGSI si è trasformata nell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (d'ora in poi ARERA);
- l'ARERA è un organismo indipendente istituito con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;

#### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera h) della Legge 481/1995, che stabilisce che l'Autorità competente (ARERA) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione;
- l'articolo 2, comma 37, della Legge 481/1995 che prevede che le determinazioni dell'Autorità (ARERA) di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;

#### **VISTI:**

- la deliberazione dell'Autorità del 23 dicembre 2015, n. 655/2015/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (RQSII);
- la deliberazione dell'Autorità del 23 dicembre 2015, n. 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell'Autorità del 5 maggio 2016, n. 218/2016/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale” (TIMSII);
- la deliberazione dell'Autorità del 28 settembre 2017, n. 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell'Autorità del 21 dicembre 2017, n. 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell'Autorità del 27 dicembre 2017, n. 917/2017/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell'Autorità del 16 luglio 2019, n. 311/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità del 17 dicembre 2019, n. 547/2019/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 221/2020/R/IDR “Modifiche alla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

- la deliberazione dell’Autorità del 23 febbraio 2021, 63/2021/R/IDR, recante “modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”
- la deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2021, 610/2021/R/IDR, recante “Integrazione e modifiche alla deliberazione dell’autorità 547/2019/R/IDR in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;

**RICHIAMATI:**

- l’art. 9 lettera g) della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Bacchiglione che attribuisce all’Assemblea “l’approvazione delle modalità organizzative del Servizio Idrico Integrato e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente”;
- la deliberazione assembleare n. 9 di reg. del 14.07.2016 che ha approvato l’adeguamento della Convenzione per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico n. 656/2015/R/IDR e n. 664/2015/R/IDR;
- la deliberazione assembleare n. 12 di reg. del 15.12.2020 che ha approvato delle integrazioni alle Convenzioni per la gestione del S.I.I. sottoscritte con i gestori AcegasApsAmga S.p.A, Acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A.;

**RICORDATO** che l’Ente d’Ambito:

- con deliberazione assembleare n. 17 di reg. del 13.12.2018 ha approvato la nuova struttura dei corrispettivi tariffari dei servizi idrici da applicare agli utenti dell’ambito Bacchiglione, in base ai criteri definiti dall’ARERA con la delibera 665/2017/R/IDR (TICSI);

**CONSIDERATO** quanto previsto in particolare dall’art. 22.1 della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR che *“agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali e/o, ove previsto, degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati, a seguito della procedura di cui al comma 22.3, il gestore applica nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa un elemento di penalizzazione [...]”*;

**RITENUTO** che, in coerenza e uniformità rispetto alla determinazione dei corrispettivi, i coefficienti di maggiorazione fissati dal Consiglio di Bacino, siano posti uguali ai valori standard proposti dal TICSI stesso e contenuti nella tabella prevista all’art. 19.2. e, di conseguenza far riferimento solo agli inquinanti principali COD, SST, N, P.

**DATO ATTO** che per quanto appena argomentato, le disposizioni di cui all’art 22 del TICSI trovano applicazione secondo quanto riportato nell’Allegato 1.

**RICORDATO** che l’Ente d’Ambito:

- con deliberazione assembleare n. 7 di reg. del 16.12.2021 ha aggiornato il Regolamento del Servizio Idrico Integrato ai fini di coordinare tra loro i documenti che regolano la qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono ed aumentare così la fruibilità degli stessi;
- con deliberazione assembleare n. 7 di reg. del 24.11.2022 ha integrato il Regolamento del Servizio Idrico Integrato al fine di tener conto delle disposizioni introdotte dalla Delibera ARERA 609/2021/R/IDR, con la quale l’Autorità ha modificato e integrato l’Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR, introducendo nuove norme sulle perdite occulte e sulle

letture dei misuratori, in particolare specificando nuovi standard specifici a decorrere dal 1 gennaio 2023 e prevedendo all'art. 1.2 che "l'Ente di governo dell'ambito, d'intesa con il gestore, recepisce gli standard specifici previsti dal TIMSII, inclusi i relativi indennizzi automatici, nell'ambito della Carta dei Servizi in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio";

**CONSIDERATO**, pertanto, che nel corso dell'anno è stato portato avanti dagli uffici del Consiglio di Bacino un percorso istruttorio che oltre ad individuare le maggiorazioni dei corrispettivi per penali come sopra riportati, ha permesso di uniformare per tutti e tre i Gestori il contratto relativo all'erogazione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura;

**RITENUTO** che tale modello di contratto debba trovare la sua integrazione come "Addendum" al Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

**CONSIDERATO** che in data 16.11.2023 si è riunito il Comitato Consultivo degli Utenti convocato con nota prot. n. 1692 del 10.11.2023, che tra i vari punti all'ordine del giorno ha trattato:

- la definizione delle penali da applicare agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali superiori ai valori autorizzati;
- l'Addendum al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, con bozza contratto per il servizio di fognatura e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura

**PRESO ATTO** che l'art. 35.1 delle convenzioni vigenti prevede la presenza quale parte integrante, formale e sostanziale dell'Allegato E "Regolamenti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);

**RITENUTA** la competenza dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Bacchiglione ad approvare detti documenti e nel caso di specie l'aggiornamento del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 9 lettera g) della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino;

**VISTA** la deliberazione del Comitato istituzionale n. 86 del 22.11.2023 che approva la proposta da sottoporre all'Assemblea;

**RITENUTO** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione per appello nominale;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 24/07/2002;

**DATO ATTO** che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

**CON** voti unanimi espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito:

-	Votanti	55	abitanti rappresentati	592.908
-	Favorevoli	51	abitanti rappresentati	560.115
-	Contrari	0	abitanti rappresentati	0
-	Astenuti	4	abitanti rappresentati	32.793

## **D E L I B E R A**

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. che le disposizioni di cui all'art 22 del TICSÌ trovano applicazione secondo quanto riportato nell'Allegato 1;
3. di approvare il contratto relativo all'erogazione del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, come "Addendum" al Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
4. di trasmettere il suddetto contratto alle società AcegasApsAmga S.p.A., acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A. per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

-	Votanti	55	abitanti rappresentati	592.908
-	Favorevoli	51	abitanti rappresentati	560.115
-	Contrari	0	abitanti rappresentati	0
-	Astenuti	4	abitanti rappresentati	32.793

### **PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)**

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data, 22.11.2023

**IL DIRETTORE**

(Ing. Francesco Corvetti)

*Documento informatico firmato digitalmente*

## ALLEGATO 1

### Maggiorazione dei corrispettivi tariffari per penalizzazione (inquinanti principali).

Secondo quanto previsto dall'art.22 del TICSII, per gli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali superiori ai valori autorizzati, confermate da seconda determinazione analitica, è applicata una penale nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa.

Il calcolo della penale avviene secondo la seguente formula:

$Penale_p = \mu_p * Td_{ind}^{ATO} * V_p$ , dove  $\mu_p$  rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione determinato come segue:

$$\mu_p = \max\left\{0; \frac{COD_p - COD_{aut,p}}{COD_{aut,p}}\right\} * m_{COD} + \max\left\{0; \frac{SST_p - SST_{aut,p}}{SST_{aut,p}}\right\} * m_{SST} + \max\left\{0; \frac{N_p - N_{aut,p}}{N_{aut,p}}\right\} * m_N + \max\left\{0; \frac{P_p - P_{aut,p}}{P_{aut,p}}\right\} * m_P + \max\left\{0; \frac{V_p - V_{aut,p}}{V_{aut,p}}\right\} * m_V$$

- $COD_{aut,p}, SST_{aut,p}, N_{aut,p}, P_{aut,p}, V_{aut,p}$ : sono le concentrazioni e i volumi riportate negli atti autorizzativi del reflujo p-esimo;
- $m_{COD}, m_{SST}, m_N, m_P$ : sono i coefficienti di maggiorazione fissati pari ai valori standard contenuti nella tabella di cui all'art. 19.2 del TICSII, come di seguito riportata:

Parametro	Valore (%)
$m_{COD}$	52
$m_{SST}$	18
$m_N$	15
$m_P$	5

Il coefficiente di maggiorazione  $m_V$  è posto pari a 0;

Ai fine del calcolo della maggiorazione dei corrispettivi sarà considerata la media delle rilevazioni degli inquinanti principali oltre i limiti autorizzati.

Nel caso di superamento dei parametri principali inquinanti, l'intervallo di tempo che deve intercorrere fra il primo e il secondo accertamento, previsto dall'art. 22 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSII) e s.m.i., quale verifica delle condizioni finalizzate all'eventuale applicazione della penale, e l'accertamento finale che attesta il rientro nei limiti previsti dalla normativa, è identificato secondo l'intervallo di tempo previsto dal programma di campionamento di routine del gestore. Il gestore ha, comunque, facoltà di eseguire, anche a breve termine, tutte le verifiche analitiche finalizzate a verificare la sussistenza di condizioni di scarico che potrebbero pregiudicare la funzionalità del depuratore recettore.

Sarà, inoltre, facoltà del gestore valutare se considerare le determinazioni analitiche in regime di autocontrollo per l'attestazione del rientro nei limiti di scarico.

Ai fine del calcolo della tariffa TICSII saranno considerate tutte le rilevazioni eseguite nell'anno di

fatturazione incluse le rilevazioni che hanno evidenziato una concentrazione degli inquinanti principali superiori ai valori autorizzati, secondo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i.;

L'elemento di penalizzazione come sopra calcolato cessa di essere applicato nella tariffa annua successiva alla prima determinazione analitica che non rileva il superamento dei limiti autorizzati;

# ADDENDUM AL REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



## CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AUTORIZZATE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

**tra**

Il Gestore X, c.f. e p.iva \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, n. \_\_, in persona del Direttore Generale/Legale Rappresentante *pro tempore*, ..., PEC \_\_\_\_\_, di seguito denominata anche "Gestore";

**e**

\_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_ e p.iva \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, di seguito denominata anche "Utente";

**premesso che**

- Il Gestore, giusta deliberazione del Consiglio di Bacino Bacchiglione n. reg. 4 del 16.04.2019, è gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Il Gestore, in forza di quanto indicato alla precedente lettera a) e per quanto qui d'interesse, gestisce i sistemi di fognatura e depurazione anche nel Comune di ...;
- con AUA n. ... del ... (di seguito "Autorizzazione") la Regione Veneto/Provincia ha autorizzato l'Utente alla realizzazione e alla messa in esercizio dell'impianto sito in Via ... n°..., a ...;
- a mente e nei limiti dell'Autorizzazione, l'Utente è altresì abilitato allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria gestita dal Gestore;
- l'anzidetta Autorizzazione, che l'Utente dichiara essere già nella sua disponibilità e, dunque, di conoscere, forma parte integrante ed essenziale del contratto, come pure il Regolamento di fognatura e depurazione approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione di seguito denominato anche "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" ([www.atobacchiglione.it/enti-gestori](http://www.atobacchiglione.it/enti-gestori)), la Carta del Servizio Idrico Integrato approvata dal Consiglio di dal Consiglio di Bacino Bacchiglione ([www.atobacchiglione.it/enti-gestori](http://www.atobacchiglione.it/enti-gestori)), che l'Utente, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver letto, di conoscere e di accettare integralmente l'Allegato Tecnico prodotto dal Gestore;
- Il Gestore e l'Utente, attraverso il presente Contratto, intendono regolamentare in maniera puntuale e dettagliata i reciproci rapporti, siccome discendenti dall'Autorizzazione ed inerenti allo scarico da parte dell'Utente delle acque reflue industriali nella rete fognaria gestita dal Gestore.

Date tali Premesse, che formano parte integrante ed essenziale del presente Contratto, come pure gli Allegati,

**Si conviene e si stipula quanto segue**

### Art. 1. Definizioni.

- Ai fini dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente Contratto valgono le definizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nella Delibera ARERA del 29 settembre 2017, 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i.;
- In particolare, ai fini e agli effetti del presente Contratto, per "acque reflue industriali" si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

### Art. 2. Oggetto.

- Il presente Contratto ha per oggetto l'erogazione, da parte del Gestore, del servizio di fognatura (raccolta e allontanamento), depurazione e scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'area in cui l'Utente svolge la propria attività commerciale o di produzione di beni ed immesse nella rete fognaria gestita dal Gestore, giusta l'autorizzazione in premessa richiamata;

2. Il Gestore eroga il servizio di cui al precedente comma 1 secondo le modalità e gli standard di qualità previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato approvata dal Consiglio di Bacino Bacchiglione.

#### **Art. 3. Durata del Contratto.**

1. Il presente Contratto sarà efficace dalla data di sua sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente, di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna parte potrà dare a mezzo raccomandata a.r. o PEC 30 giorni prima della scadenza;
2. Il presente Contratto si risolverà, in ogni caso, alla scadenza dell'Autorizzazione, salvo che l'Utente presenti tempestiva domanda di rinnovo della predetta Autorizzazione. Nel qual caso, ossia in presenza di una tempestiva domanda di rinnovo, il meccanismo di rinnovo tacito, siccome descritto al precedente comma 1, opererà sino al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione;
3. La sospensione o la revoca dell'Autorizzazione nei casi stabiliti dalla legge e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in ogni caso, costituiscono – rispettivamente – condizione sospensiva e risolutiva del presente Contratto.

#### **Art. 4. Obblighi dell'Utente.**

1. L'Utente si obbliga a rispettare integralmente il Regolamento del Servizio Idrico Integrato in premessa richiamato, compresi i suoi allegati, le norme tecniche e gestionali di attuazione e successive modifiche e integrazioni. A tal fine l'Utente prende atto che tale Regolamento potrà subire delle modifiche, che accetta sin d'ora, qualora ciò sia imposto da leggi, provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti ovvero, qualora, ricorrano oggettive esigenze di razionalizzazione e/o miglioramento del servizio oggetto del presente Contratto;
2. L'Utente si obbliga inoltre:
  - a) ad immettere nella rete fognaria esclusivamente acque reflue industriali conformi al Regolamento del Servizio Idrico Integrato ed ai valori limite fissati nell'Autorizzazione;
  - b) ad eseguire lo scarico nel rispetto di tutte le prescrizioni richiamate nella suddetta Autorizzazione, nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione e negli ulteriori provvedimenti adottati dal Gestore e dalle competenti Autorità in applicazione della legge o del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
3. L'Utente si obbliga, altresì, a rispettare:
  - a) la portata istantanea massima ammessa
  - b) il volume orario massimo ammesso
  - c) il volume giornaliero massimo ammessodi acque reflue in fognatura e le altre prescrizioni relative alla portata media ed istantanea, ai tempi ed agli orari di effettuazione dello scarico stabilite nell'Autorizzazione e nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione. Tali limiti costituiscono "determinazione dell'entità della somministrazione" ai sensi dell'art. 1560, comma 1, C.C. ed escludono l'applicabilità al presente Contratto del secondo comma del medesimo articolo.
4. L'Utente si obbliga a conformarsi alle disposizioni di chiusura o di sospensione o di limitazione dello scarico, ai limiti di emissione qualitativi e quantitativi diversi da quelli riportati nell'Autorizzazione, nonché alle prescrizioni speciali impartite dal Gestore e dalle competenti Autorità ad integrazione o modificazione di quelle contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o nell'autorizzazione, anche in ipotesi di necessità ed urgenza e, particolarmente:
  - a) qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica o all'ambiente, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione delle canalizzazioni interessate o all'impianto di trattamento;
  - b) al fine di assicurare, in ogni situazione, il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle competenti Autorità. L'Utente si obbliga, altresì, a conformarsi alle prescrizioni speciali impartite dal Gestore e dalle competenti Autorità ad integrazione o modificazione di quelle contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o nell'Autorizzazione;
5. Qualora l'Utente non rispetti le disposizioni di chiusura o di sospensione di cui al precedente comma 4, è facoltà del Gestore procedere alla sospensione fisica dello scarico mediante l'inserimento di palloni otturatori o altri sistemi analoghi, previa diffida ad ottemperare con termine non inferiore a 15 (quindici) giorni;
6. Sono a carico dell'Utente la manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni delle opere di allacciamento alla rete fognaria gestita dal Gestore, ubicate in proprietà privata. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento di tali opere per quanto riguarda il deflusso dei propri scarichi, l'impermeabilità dei condotti ed ogni altra caratteristica funzionale e risponde integralmente di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche

che dovesse derivare da carente controllo del deflusso degli scarichi e dell'impermeabilità dei condotti, da carente manutenzione e pulizia, da mancata riparazione, da uso difforme dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato rispetto alle norme dettate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare i rigurgiti causati dalla pressione in fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che si potranno verificare per tali situazioni;

7. È facoltà del Gestore imporre all'Utente l'esecuzione di specifici lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine, trascorso il quale il Gestore provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi;
8. L'Utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Gestore il mancato o anomalo funzionamento degli strumenti di controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico installati ai sensi dell'art. 6 del presente Contratto e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. L'Utente ha, altresì, l'obbligo di fornire agli strumenti di controllo in automatico l'energia elettrica e l'acqua necessaria per il loro funzionamento, nonché di assicurare con continuità il corretto funzionamento di tali strumenti di controllo e di comunicare immediatamente al Gestore gli interventi adottati al fine di ripristinarne prontamente il funzionamento. Sarà facoltà del Gestore richiedere l'interruzione immediata dello scarico in pubblica fognatura;
9. L'Utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Gestore il mancato o anomalo funzionamento degli eventuali impianti di pretrattamento e qualsiasi situazione, anche accidentale, che possa determinare una modificazione delle caratteristiche delle acque reflue immesse nella rete fognaria e possa, di conseguenza, incidere sul processo di depurazione. Sarà facoltà del Gestore richiedere l'interruzione immediata del processo depurativo e dello scarico in pubblica fognatura.

#### **Art. 5. Corrispettivo e modalità di pagamento.**

1. Per i servizi di fognatura e depurazione delle proprie acque reflue industriali, l'Utente è tenuto a corrispondere al Gestore la tariffa di fognatura e depurazione industriale, adottata in attuazione del Titolo 4 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i. e della Deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacchiglione n. 17 del 13/12/2018 e s.m.i. – ed adeguata periodicamente in funzione dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio;
2. Il Gestore emette fattura per il corrispettivo dovuto con periodicità annuale e si riserva la facoltà di emettere acconti, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano la materia;
3. La qualità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura, che sarà utilizzata per la fatturazione, è determinata ai sensi dell'art. 28 del Titolo 6 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i. Il valore dei parametri utilizzati per la tariffa verrà trasmesso, dopo ogni prelievo, dal Gestore all'Utente, che avrà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione delle analisi. A tal fine è riconosciuta all'Utente la facoltà di presenziare a tutte le fasi del controllo (inclusi il campionamento, l'apertura del campione e l'esecuzione dell'analisi), nonché l'ulteriore facoltà, qualora l'Utente ne faccia richiesta, di ricevere una porzione del campione prelevato dal Gestore e di effettuare sullo stesso un'analisi presso un laboratorio di sua fiducia, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 28 del Titolo 6 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i.;
4. Il volume delle acque reflue industriali scaricate in fognatura, che sarà utilizzato per la fatturazione, è determinato ai sensi dell'art. 27 del Titolo 6 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i.;
5. Nel caso in cui non sia presente il misuratore di portata sullo scarico, si terrà conto - ai fini della determinazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione - del quantitativo di acqua fornito, prelevato o comunque accumulato dall'Utente. Se l'approvvigionamento avviene mediante fonti diverse e/o aggiuntive rispetto al pubblico acquedotto o se lo scarico è dotato di misuratore di portata, l'Utente è tenuto a denunciare al Gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, il quantitativo di acque prelevate o comunque accumulate nell'anno solare precedente (mediante derivazione, pozzo, serbatoio, cisterna o altri mezzi) e quelle scaricate. In ogni caso su ciascuna fonte di prelievo dovranno essere installati, a spese dell'Utente, idonei strumenti di misura, approvati dal Gestore e sigillati dopo la verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio, ai quali il Gestore potrà sempre accedere;
6. Se a fronte della richiesta del Gestore di interrompere lo scarico secondo quanto stabilito dall'art. 4, commi 8 e 9, del presente Contratto, l'Utente omette di eseguire la richiesta di interruzione, ai fini della determinazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione, si terrà conto del volume massimo di scarico autorizzato (o all'approvvigionamento idrico effettuato nel caso risulti superiore al quantitativo autorizzato allo scarico) rapportato all'effettiva durata del mancato funzionamento degli strumenti di misura.

#### Art. 6. Controlli.

1. Il Gestore provvede, attraverso propri incaricati, ad un adeguato servizio di controllo della conformità dello scarico dell'Utente rispetto ai limiti quantitativi e qualitativi fissati dall'Autorizzazione, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, anche mediante l'installazione di strumenti di controllo automatici e/o telecontrollati;
2. L'Utente si impegna a consentire al personale del Gestore, incaricato di effettuare il controllo, l'ingresso immediato nel proprio stabilimento a semplice richiesta e l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico e nei quali avviene l'approvvigionamento idrico, nonché a fornire le informazioni richieste, che il Gestore ha l'obbligo di non divulgare e di gestire nel rispetto Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
3. Le spese relative all'effettuazione dei controlli delle acque reflue effettuati in sede di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, anche al fine della determinazione della futura tariffa di fognatura e depurazione, sono poste a carico dell'Utente.

#### Art. 7. Condizioni risolutive o sospensive del Contratto.

1. In caso di violazione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o di norme regolamentari e/o delle prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione e nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore, a seconda della gravità della violazione, è legittimata all'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione del servizio, di revoca del servizio, di chiusura dello scarico, di risoluzione del presente Contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno;
2. In ogni caso il superamento dei limiti di emissione qualitativi e quantitativi fissati nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o nelle norme regolamentari e/o nell'Autorizzazione e/o nei provvedimenti di modifica/integrazione/rinnovo dell'Autorizzazione costituiscono inadempimento "di notevole importanza" ex art. 1564 C.C. e legittimano il Gestore a considerare il presente Contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno;
3. Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 18 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e, comunque, il Gestore è tenuto ad applicare la disciplina regolatoria ARERA ratione temporis vigente;
4. In caso di inadempimento da parte dell'Utente, tale da comportare - ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 - la sospensione ovvero la risoluzione del presente Contratto, il Gestore sarà altresì legittimato a darne comunicazione alle competenti Autorità, affinché valutino - queste ultime - l'opportunità di assumere (o meno) eventuali provvedimenti di sospensione ovvero di revoca dell'Autorizzazione;
5. A seguito della risoluzione del Contratto l'Utente ha diritto di stipulare un nuovo Contratto, con priorità rispetto ad altre ed eventuali richieste formulate da terzi non utenti del Gestore, ove la relativa domanda sia presentata entro e non oltre sei mesi dalla data di intervenuta risoluzione del Contratto.

#### Art. 8. Maggiorazione dei corrispettivi tariffari per penalizzazione (inquinanti principali).

1. Secondo quanto previsto dall'art.22 del TICS, per gli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali superiori ai valori autorizzati, confermate da seconda determinazione analitica, è applicata una penale nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa.
2. Il calcolo della penale avviene secondo la seguente formula:

$Penale_p = \mu_p * Td_{ind}^{ATO} * V_p$ , dove  $\mu_p$  rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione determinato come segue:

$$\mu_p = \max \left\{ 0; \frac{COD_p - COD_{aut,p}}{COD_{aut,p}} \right\} * m_{COD} + \max \left\{ 0; \frac{SST_p - SST_{aut,p}}{SST_{aut,p}} \right\} * m_{SST} + \max \left\{ 0; \frac{N_p - N_{aut,p}}{N_{aut,p}} \right\} * m_N + \max \left\{ 0; \frac{P_p - P_{aut,p}}{P_{aut,p}} \right\} * m_P + \max \left\{ 0; \frac{V_p - V_{aut,p}}{V_{aut,p}} \right\} * m_V$$

- $COD_{aut,p}, SST_{aut,p}, N_{aut,p}, P_{aut,p}, V_{aut,p}$ : sono le concentrazioni e i volumi riportate negli atti autorizzativi del refluo p-esimo;
- $m_{COD}, m_{SST}, m_N, m_P$ : sono i coefficienti di maggiorazione fissati pari ai valori standard contenuti nella tabella di cui all'art. 19.2 del TICS, come di seguito riportata:

Parametro	Valore (%)
$m_{COD}$	52
$m_{SST}$	18
$m_N$	15
$m_P$	5

Il coefficiente di maggiorazione  $m_v$  è posto pari a 0;

Ai fine del calcolo della maggiorazione dei corrispettivi sarà considerata la media delle rilevazioni degli inquinanti principali oltre i limiti autorizzati.

Nel caso di superamento dei parametri principali inquinanti, l'intervallo di tempo che deve intercorrere fra il primo e il secondo accertamento, previsto dall'art. 22 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i., quale verifica delle condizioni finalizzate all'eventuale applicazione della penale, e l'accertamento finale che attesta il rientro nei limiti previsti dalla normativa, è identificato secondo l'intervallo di tempo previsto dal programma di campionamento di routine del gestore. Il gestore ha, comunque, facoltà di eseguire, anche a breve termine, tutte le verifiche analitiche finalizzate a verificare la sussistenza di condizioni di scarico che potrebbero pregiudicare la funzionalità del depuratore recettore.

Sarà, inoltre, facoltà del gestore valutare se considerare le determinazioni analitiche in regime di autocontrollo per l'attestazione del rientro nei limiti di scarico.

Ai fine del calcolo della tariffa TICSI saranno considerate tutte le rilevazioni eseguite nell'anno di fatturazione incluse le rilevazioni che hanno evidenziato una concentrazione degli inquinanti principali superiori ai valori autorizzati, secondo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato A della Delibera ARERA 665/2017/R/IDR (TICSI) e s.m.i.;

3. L'elemento di penalizzazione come sopra calcolato cessa di essere applicato nella tariffa annua successiva alla prima determinazione analitica che non rileva il superamento dei limiti autorizzati;

#### **Art. 9. Recesso.**

1. L'Utente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, con anticipo di un mese da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

#### **Art. 10. Clausole Finali.**

1. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare il presente Contratto, qualora ciò sia imposto da:
  - a) sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento;
  - b) sopravvenute modifiche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o della Carta del Servizio Idrico Integrato;
  - c) da provvedimenti di Pubbliche Autorità od altri soggetti competenti.
2. Nel corso del rapporto contrattuale la tariffa riportata all'art. 5 del presente Contratto potrà - in presenza di giustificati motivi (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, sopravvenute disposizioni di legge o regolamento, provvedimenti di Pubbliche Autorità od altri soggetti competenti, esigenze di razionalizzazione e/o miglioramento del servizio) - essere modificata dal Gestore e l'Utente ne sarà tenuto al pagamento.
3. L'invio delle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche e contrattuali, di cui ai precedenti commi 1 e 2, sarà effettuato - con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'applicazione della variazione - ove possibile in forma elettronica al domicilio digitale dell'Utente ovvero in forma cartacea con raccomandata a.r. all'indirizzo (sede legale) dell'Utente, specificando che in assenza di espresso rifiuto dell'Utente la variazione si intenderà accettata e che l'Utente, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di recedere dal Contratto prima della data prevista per l'applicazione della variazione.
4. Per le finalità di cui al precedente comma 3, è onere dell'Utente informare il Gestore di eventuali variazioni del domicilio digitale e/o di indirizzo.

**Art. 11. Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie.**

1. Per ogni controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Contratto, si applica quanto previsto dall'art 23 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

, li \_\_\_\_\_

**L'Utente/Il Legale Rappresentante  
PER ACCETTAZIONE**

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, C.C., L'Utente dichiara espressamente di accettare incondizionatamente i seguenti articoli del presente Contratto: art. 4 (Obblighi dell'Utente), art. 5 (Corrispettivo, modalità di pagamento), art. 6 (Controlli); art. 7 (Condizioni risolutive o sospensive del contratto); art. 8 (Penali contrattuali), art. 10 (Clausole Finali) e art. 11 (Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie).

, li \_\_\_\_\_

**L'Utente/Il Legale Rappresentante  
PER ACCETTAZIONE**

---

Votazione n° 5

Ordine del giorno:

**MAGGIORAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER PENALIZZAZIONE DA APPLICARE AGLI UTENTI INDUSTRIALI COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 22 DEL TICSÌ. SCHEMA CONTRATTO UTENZA INDUSTRIALE QUALE ADDENDUM AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Presenza: Presente (P) Assente (A)

Voto: Favorevole (F) Astenuto (A) Contrario (C)

ENTE	Presenza	Voto	ENTE	Presenza	Voto	ENTE	Presenza	Voto
ABANO TERME	A	-	CONSELVE	A	-	POLVERARA	A	-
AGNA	A	-	CORNEDO VICENTINO	A	-	PONSO	A	-
AGUGLIARO	A	-	CORREZZOLA	A	-	PONTE SAN NICOLO'	A	-
ALBETTONE	A	-	COSTABISSARA	P	F	PONTELONGO	P	F
ALBIGNASEGO	P	F	CREAZZO	P	F	POSINA	A	-
ALONTE	A	-	DUE CARRARE	A	-	POZZONOVO	P	F
ALTAVILLA VICENTINA	P	F	DUEVILLE	P	F	QUINTO VICENTINO	P	F
ANGUILLARA VENETA	P	F	ESTE	A	-	RECOARO TERME	P	F
ARCUGNANO	A	-	FARA VICENTINO	A	-	SALCEDO	A	-
ARQUA' PETRARCA	A	-	GAMBUGLIANO	P	F	SAN PIETRO VIMINARIO	P	F
ARRE	A	-	GRANZE	A	-	SAN VITO DI LEGUZZANO	P	F
ARSIERO	P	F	GRISIGNANO	P	F	SANDRIGO	P	F
ARZERGRANDE	P	a	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	A	-	S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO	P	F
ASIGLIANO	A	-	ISOLA VICENTINA	A	-	SANT'ELENA	A	-
BAGNOLI DI SOPRA	A	-	LAGHI	P	F	SANTORSO	A	-
BAONE	A	-	LASTEBASSE	A	-	SANT'URBANO	A	-
BARBARANO MOSSANO	A	-	LEGNARO	A	-	SARCEDO	P	F
BARBONA	A	-	LONGARE	A	-	SAREGO	P	F
BOARA PISANI	P	F	LOZZO ATESTINO	P	F	SCHIO	P	F
BOLZANO VICENTINO	A	-	LUGO DI VICENZA	P	F	SOLESINO	A	-
BORGO VENETO	A	-	MALO	P	F	SOSSANO	P	F
BOVOLENTA	A	-	MARANO VICENTINO	A	-	SOVIZZO	P	F
BREGANZE	P	F	MASERA' DI PADOVA	A	-	STANGHELLA	P	F
BRESSANVIDO	P	F	MASI	A	-	TERRASSA PADOVANA	A	-
BROGLIANO	A	-	MEGLIADINO SAN VITALE	A	-	THIENE	A	-
BRUGINE	A	-	MERLARA	A	-	TONEZZA DEL CIMONE	A	-
CALDOGNO	A	-	MONSELICE	P	F	TORREBELVICINO	A	-
CALTRANO	P	F	MONTAGNANA	P	F	TORRI DI QUARTESOLO	P	F
CALVENE	A	-	MONTE DI MALO	P	F	TRIBANO	P	F
CAMISANO VICENTINO	A	-	MONTECCHIO PRECALCINO	P	F	TRISSINO	A	-
CAMPIGLIA DEI BERICI	A	-	MONTEGALDA	A	-	URBANA	A	-
CANDIANA	A	-	MONTEGALDELLA	A	-	VAL LIONA	P	F
CARCERI	A	-	MONTEVIALE	A	-	VALDAGNO	P	F
CARRE'	A	-	MONTICELLO CONTE OTTO	A	-	VALDASTICO	P	F
CARTURA	P	a	NANTO	P	F	VALLI DEL PASUBIO	P	F
CASALE DI SCODOSIA	A	-	NOVENTA VICENTINA	A	-	VELO D'ASTICO	A	-
CASALSERUGO	A	-	ORGIANO	A	-	VESCOVANA	A	-
CASTEGNERO	A	-	OSPEDALETTO EUGANEO	A	-	VICENZA	A	-
CASTELBALDO	A	-	PADOVA	P	F	VIGHIZZOLO D'ESTE	A	-
CASTELGOMBERTO	A	-	PEDEMONTE	A	-	VILLA ESTENSE	P	F
CHIUPPANO	A	-	PERNUMIA	P	F	VILLAGA	A	-
CINTO EUGANEO	A	-	PIACENZA D'ADIGE	P	F	VILLAVERLA	P	F
CODEVIGO	P	F	PIOVE DI SACCO	P	a	VO' EUGANEO	P	a
COGOLLO DEL CENGIO	A	-	PIOVENE ROCCHETTE	P	F	ZANE'	P	F
CONA	A	-	POIANA MAGGIORE	A	-	ZOVENCEDO	P	F
						ZUGLIANO	A	-

	PRESENTI	SU TOTALE	QUORUM
ENTI	55	136	37
ABITANTI	592.908	1.095.928	298.157
MILLESIMI	541,010	1.000	361

ESITO VOTAZIONE			
	ENTI	ABITANTI	MILLESIMI
FAVOREVOLI	51	560.115	51,109%
ASTENUTI	4	32.793	2,992%
CONTRARI	0	0	0,000%

**PROVVEDIMENTO APPROVATO E IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**